



# Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

\*\*\*\*\*

ORDINANZA N° 155 DEL 03 MAG. 2019

<b>OGGETTO</b>	Ordinanza-Ingiunzione di pagamento: verbale 01 agosto 2017 elevato da personale dipendente dalla Tenenza Guardia di Finanza di Canicattì per violazione artt. 2 e 20, comma 1 della L. R. n. 18/1995.-
----------------	--

### IL DIRIGENTE DELLA P.M.

**Premesso** che con verbale di accertamento di cui all'oggetto personale dipendente dalla Tenenza Guardia di Finanza di Canicattì ha accertato nei confronti della "*persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE*" la violazione dell'art. 2 della L.R. n. 18 del 1995, fattispecie sanzionata dall'art. 20, comma 1 della stessa legge in quanto intenta alla vendita di frutta sprovvista dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione/notificazione degli atti (avvenuta in data 01.08.2017);

**Considerato** che non è stata data prova dell'avvenuto pagamento in misura ridotta entro i termini e nei modi previsti dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come risulta peraltro da nota del Comando Tenenze Guardia di finanza di Canicattì prot. n. 607201/17 del 14.11.2017);

**Tenuto conto** - ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere - dei criteri posti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 quali risultano dagli atti d'ufficio, sembra equamente rapportata alla gravità del fatto e alle relative circostanze determinare - per la violazione in esame - la sanzione amministrativa pecuniaria in € 310,00;

**Visto** l'art. 2 della L.R. n. 18 del 1995, fattispecie sanzionata dall'art. 20, comma 1 della stessa legge;

**Visti** altresì:

la legge n° 689/1981;

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n° 165/2001;

**Preso atto** che la competenza ad adottare il presente atto risulta essere in capo al dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000 e dell'art. 45 del D. Lgs. n°80 del 31/03/1998;

### ORDINA

alla "*persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE*" di pagare la somma di € 320,00 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'art. 2 della L.R. n. 18 del 1995, fattispecie sanzionata dall'art. 20, comma 1 della stessa legge;

## INGIUNGE

alla stessa di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di € 320,00 di cui:

- € 310,00 per sanzione amministrativa;
- € 10, per spese di notifica;

mediante versamento diretto della somma presso gli uffici di cassa regionale o versamento su c/c postale n. 229922 intestato al Banco di Sicilia di Agrigento, Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – capo 2° - cap. 1742, indicando nella causale: sanzione amministrativa in materia di commercio, L.R. 18/1995 (ex cap. 2591) e gli estremi (numero e data) della presente ingiunzione.

**Si avverte che copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata o trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Canicatti, quale prova dell'avvenuto pagamento e che in mancanza sarà dato corso alla procedura di esecuzione forzata di riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.**

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Canicatti;
- Alla persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione.

### Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Nicosia dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicatti copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Agrigento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1° Legge 24.11.1981 n° 689 come introdotto dall'art. 98 D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio , ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999 n. 205);

Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicatti. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Sig.ra Elisa NICOSIA**

**Il Dirigente-Comandante**  
**Dott. Angelo LICATA**